



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

=====

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 89

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune e altri mezzi di risalita e di piste da sci nonché in materia di sicurezza e di comportamento nella pratica non agonistica dello sci".





89 - 9 MAR. 2012 R

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune e altri mezzi di risalita e di piste da sci nonché in materia di sicurezza e di comportamento nella pratica non agonistica dello sci".

**LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale";

**VISTO** l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che individua le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni e agli Enti Locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;

**VISTA** la L.R. 16 luglio 1998, n. 30 recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

**VISTA** la L.R. 9 settembre 1983, n. 59, inerente la "Disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture";

**VISTO** il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio);

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);

**PREMESSO**

- che la L.R. 9 settembre 1983, n. 59 deve ritenersi superata alla luce della recente normativa nazionale e comunitaria in materia di impianti di risalita e piste da sci, delle norme di comportamento sulle piste da sci e rispetto all'azione amministrativa ad oggi svolta dalla Regione;



-9 MAR. 2012 R

- che è stato emanato il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 in attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
- che è stata emanata la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);

**CONSIDERATO** che, dunque, occorre dotarsi di una nuova disciplina adeguata alla recente normativa statale e comunitaria ed alle attuali forme di azione amministrativa regionale;

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Trasporti, come previsto dall'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, al fine di assicurare la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali;

**CONSIDERATO** di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune e altri mezzi di risalita e di piste da sci nonché in materia di sicurezza e di comportamento nella pratica non agonistica dello sci", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTA** la relazione dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale;

all'unanimità

### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune e altri mezzi di risalita e di piste da sci nonché in materia di sicurezza e di comportamento nella pratica non agonistica dello sci", composta da n. 39 articoli e da una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 89 R  
DEL 9 MAR. 2012

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI TRASPORTO A MEZZO DI  
IMPIANTI A FUNE E ALTRI MEZZI DI RISALITA E DI PISTE DA SCI NONCHÉ  
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO NELLA PRATICA NON  
AGONISTICA DELLO SCI”



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**  
**FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO**

**Art. 1**  
*(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale dei Comuni del Lazio nel cui territorio insistono comprensori montani sciistici, riconoscendo la funzione sociale e il valore della pratica non agonistica dello sci quale strumento di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, nonché di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle località montane e delle aree naturali protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 costituiscono attività di pubblica utilità e di interesse generale l'esercizio del trasporto di persone e cose effettuato a mezzo di impianti a fune e di altri mezzi di risalita nonché l'esercizio di piste da sci, delle infrastrutture connesse e delle opere di difesa e tutela della sicurezza.

3. La presente legge, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio) e alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), al fine di garantire che la pratica non agonistica dello sci avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, detta norme in materia di:

- a) costruzione ed esercizio di impianti a fune e di altri mezzi di risalita, destinati a pubblico servizio, adibiti alla pratica dello sci e di accesso alle aree montane;
- b) realizzazione ed esercizio di piste da sci;
- c) disposizioni sulla sicurezza degli impianti e delle piste e norme di comportamento



per la circolazione nelle aree sciabili attrezzate.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, può promuovere la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali per l'esercizio delle attività di cui al comma 2, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di concorrenza.



A large, stylized handwritten signature.

A handwritten signature and initials, possibly "MGP SA", with a small number "3" written below.

**Art. 2**

*(Ambito territoriale di intervento)*

1. L'ambito territoriale interessato dagli interventi e dalle attività previste dalla presente legge è costituito dai comprensori sciistici del Lazio. Il comprensorio sciistico è formato da quei Comuni per i quali l'attività sciistica rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e sociali.

2. All'interno dei comprensori sciistici vengono individuate e perimetrare le aree sciabili attrezzate.



*[Handwritten signatures and initials]*

4



**CAPO II**  
**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI.**  
**PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Art. 3**

*(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)*

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
- a) pianificazione dei comprensori sciistici e adozione delle direttive e delle linee guida per l'esercizio delle attività sciistiche nel territorio Regionale;
  - b) programmazione di interventi strategici ai fini dello sviluppo dei comprensori sciistici;
  - c) incentivazione in via ordinaria e straordinaria, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, della realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi delle aree sciabili attrezzate gestiti dalle imprese e dagli altri soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta Regionale, così come definiti dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie, quali assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi delle società a partecipazione Regionale di cui all'articolo 1, comma 4;
  - d) localizzazione degli impianti a fune di risalita, delle aree sciabili attrezzate e delle piste da sci;
  - e) autorizzazione alla realizzazione delle piste da sci, su proposta degli enti locali e tenuta del relativo registro.



#### Art. 4

*(Funzioni e compiti amministrativi delle Province)*

1. Spettano alle Province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) concessione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune di risalita ricadenti sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia, nel rispetto della localizzazione di cui di cui agli articoli 12 e 23 e previo parere dei Comuni interessati;
- b) proposta di autorizzazione alla realizzazione di piste ricadenti sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia;
- c) autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti a fune di risalita e delle piste da sci ricadenti sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia;
- d) autorizzazione all'esercizio dei servizi di trasporto a mezzo di nastri trasportatori, marciapiedi mobili, mezzi assimilati e veicoli destinati al trasporto sulle piste, qualora l'esercizio si svolga sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and a smaller one with a star symbol.

**Art. 5**

*(Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni)*

1. Spettano ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
- a) concessione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune di risalita ricadenti sul proprio territorio, nel rispetto della localizzazione di cui agli articoli 12 e 23;
  - b) proposta di autorizzazione alla realizzazione delle piste ricadenti sul proprio territorio e individuazione e autorizzazione delle piste da sci riservate;
  - c) autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti a fune di risalita e delle piste da sci ricadenti sul proprio territorio;
  - d) autorizzazione all'esercizio dei servizi di trasporto a mezzo di nastri trasportatori, marciapiedi mobili, mezzi assimilati e veicoli destinati al trasporto sulle piste, qualora l'esercizio si svolga sul proprio territorio;
  - e) vigilanza in materia di sicurezza degli impianti e delle piste e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV, Capo II.



*[Handwritten signatures and initials]*

## Art. 6

*(Esercizio di funzioni e compiti amministrativi in forma associata)*

1. I comprensori sciistici di cui all'articolo 2 costituiscono ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi. Le province e i comuni che fanno parte dei comprensori sciistici di cui all'articolo 2 della presente legge, si associano nelle forme e nei modi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dall'articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. La Regione, al fine di agevolare la costituzione delle forme associative di cui al comma 1, può prevedere forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi, anche di carattere economico-finanziario.

3. I comprensori sciistici di cui al comma 1 sono denominati Comprensori Sciistici Associati.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

Two handwritten signatures in black ink. The top one is a cursive signature, and the bottom one is a more stylized signature with a large loop.

Art. 7

*(Promozione della gestione integrata dei comprensori sciistici)*

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico dei comprensori sciistici del Lazio, promuove la gestione integrata degli stessi a livello regionale, anche allo scopo di adottare un'unica tariffa integrata ai sensi dell'articolo 18, di gestire in maniera coordinata gli impianti e le piste da sci e i servizi strumentali ad essi, le attività di promozione della pratica dello sci e di promozione turistica, le attività di formazione per la pratica dello sci.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione adotta le azioni necessarie a incentivare la costituzione di una forma associativa di livello regionale tra i gestori degli impianti a fune e di risalita e delle piste da sci. Qualora costituita, la forma associativa può essere consultata in sede di definizione della pianificazione e programmazione degli interventi di cui all'articolo 8 nonché della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale verso le località sciistiche.



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "R."

A smaller handwritten signature in black ink, possibly reading "M. J." or similar.

## Art. 8

*(Pianificazione e programmazione degli interventi)*

1. La Regione approva, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge Regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano regionale della montagna, di seguito denominato piano, il quale prevede, in particolare:

- a) l'individuazione dei comprensori sciistici, anche in ampliamento dei bacini sciistici esistenti;
- b) il dimensionamento ottimale e sinergico degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
- c) l'individuazione di aree da adibire alla costruzione di infrastrutture e servizi turistici, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

2. L'individuazione dei comprensori di cui al comma 1, lettera a), può ricadere anche nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), esperita ogni procedura di valutazione del piano ai sensi della normativa europea, statale e regionale vigente in materia ambientale e, in particolare, la valutazione di incidenza e nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione o dei piani di gestione posti a tutela delle ZPS, SIC e ZSC.

3. Gli enti interessati possono presentare alla Regione domanda di riconoscimento di comprensori sciistici esistenti, contenente l'individuazione delle aree territoriali e degli enti locali ricompresi nel comprensorio.

4. In attuazione delle previsioni del piano, la Regione programma gli interventi strategici per lo sviluppo dei comprensori sciistici, ai fini del sostegno finanziario regionale. Le procedure per la programmazione degli interventi sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.

  
10

## Art. 9

*(Commissione regionale per gli impianti e piste per la pratica dello sci)*

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, la Commissione Regionale per gli impianti e le piste per la pratica dello sci, di seguito denominata Commissione, presieduta dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia di trasporti e composta da:

- a) il Dirigente dell'Area competente in materia di impianti di risalita e aree sciistiche;
- b) il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di territorio e urbanistica, ovvero un suo delegato;
- c) il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di ambiente e difesa del suolo, ovvero un suo delegato;
- d) il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di turismo, ovvero un suo delegato;
- e) il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura e foreste, ovvero un suo delegato;
- f) il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura, arte e sport, ovvero un suo delegato;
- g) un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
- h) un rappresentante designato dall'Associazione Italiana Maestri di Sci (AMSI).

2. Alla Commissione partecipano, altresì, con voto consultivo, i sindaci e i presidenti delle Province di volta in volta interessati, in relazione agli argomenti oggetto delle sedute della Commissione.

3. Alla Commissione, inoltre, può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante, con qualifica dirigenziale, designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente in materia di trasporti a impianti fissi ed appartenente alla Direzione Generale – USTIF, previa intesa con il Ministero stesso.

4. La Commissione è validamente costituita con la nomina di cinque membri.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da un funzionario della Direzione Regionale competente in materia di trasporti, designato dal

Presidente



6. I soggetti di cui al comma 1, lettere g) e h) nonché il segretario di cui al comma 5 sono nominati con decreto del Presidente della Regione. Con lo stesso decreto il Presidente provvede, altresì, alla costituzione della Commissione, che dura in carica cinque anni.

7. Ai Direttori, ai dirigenti e ai funzionari regionali, chiamati a far parte della Commissione nonché al segretario, non compete alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione stessa. Ai membri esterni di cui al comma 1, lettere g) e h) compete il gettone di presenza e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione, secondo le misure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.



## Art. 10

### (Compiti e funzioni della Commissione)

1. La Commissione esercita funzioni consultive a favore della Regione, delle province e dei comuni, esprimendo pareri obbligatori, in particolare:

- a) sulla localizzazione di cui agli articoli 12 e 23 degli impianti e delle aree sciabili attrezzate;
- b) sui progetti di costruzione di impianti e realizzazione di piste da sci;
- c) sulla conformità ai requisiti tecnici di cui alla normativa vigente per le nuove piste e per gli impianti a fune di risalita, ivi compresa la conformità urbanistica, la compatibilità ambientale e ogni altra coerenza con i piani e i programmi regionali relativi;
- d) sulla sussistenza dei requisiti necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti ai fini del riconoscimento delle piste da sci;
- e) sull'individuazione delle aree sciabili attrezzate e delle piste da sci a garanzia della sicurezza degli utenti;
- f) sulla rispondenza della segnaletica alle prescrizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b).

2. Nei pareri di cui al comma 1 la Commissione può proporre, ai fini della concessione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune e altri mezzi di risalita, l'adozione di prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori.

3. I pareri della Commissione non sostituiscono le autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39.



**TITOLO II**  
**IMPIANTI DI RISALITA**

**Art. 11**

*(Impianti a fune e altri mezzi di risalita)*

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/2003, gli impianti a fune e gli altri mezzi di risalita, in base alle loro caratteristiche tecniche, si distinguono in:

- a) funivie;
- b) slittovie o rotovie;
- c) seggiovie;
- d) cabinovie;
- e) seggio-cabinovie;
- f) sciovie;
- g) nastri trasportatori;
- h) scale e marciapiedi mobili;
- i) ascensori;
- l) mezzi semoventi adibiti al trasporto di persone;
- m) altri impianti e mezzi assimilati.

2. Sono, altresì, soggetti alla disciplina prevista dal presente titolo, le infrastrutture a servizio degli impianti, purché amovibili.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. To its right are the initials "MJS" and a date "14".

## Art. 12

*(Localizzazione degli impianti a fune o altri mezzi di risalita)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del piano di cui all'articolo 8, adotta, con propria deliberazione, sentiti i comuni e le province interessate, la localizzazione degli impianti a fune e di altri mezzi di risalita ad impianti fissi.

2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede:

- a) la perimetrazione dell'area su cui deve essere realizzato l'impianto a fune o altro mezzo di risalita;
- b) le caratteristiche di massima dell'impianto a fune o altro mezzo di risalita da realizzare;
- c) l'individuazione di massima delle modalità e delle condizioni di gestione dell'impianto a fune o altro mezzo di risalita e dei servizi con essi eserciti.

3. La deliberazione di cui al comma 1 comporta l'automatica variazione degli strumenti urbanistici. Le localizzazioni in essa previste equivalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003, a dichiarazione di pubblica utilità e rappresentano il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree localizzate, previo pagamento della relativa indennità.

4. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le modalità per la sua adozione sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.



**Art. 13**

*(Concessione)*

1. Le province e i comuni, qualora intendano affidare in concessione a terzi la costruzione e la gestione di impianti a fune o altri mezzi di risalita, adottano procedure di evidenza pubblica con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, dandone pubblicità anche sul bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito internet.

2. L'ente concedente, prima di procedere con le procedure di affidamento, acquisisce il parere sul progetto di cui all'articolo 10. A tal fine trasmette il progetto alla commissione, corredato dalla documentazione necessaria, redatta da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea nonché dalle autorizzazioni, nullaosta e ogni altro atto di assenso comunque previsto dalla normativa vigente in materia.



*[Handwritten signatures and initials]*

16

*[Handwritten signature]*

## Art. 14

*(Durata della concessione)*

1. La durata della concessione è stabilita nel provvedimento di concessione e comunque non può superare la vita tecnica dell'impianto.

2. In caso di rilascio di nuova concessione, il nuovo concessionario provvede a indennizzare il vecchio concessionario, qualora quest'ultimo non abbia recuperato tutto l'investimento, ovvero, in caso di scadenza della vita tecnica degli impianti, provvede a rimuovere l'impianto, conferendo il valore del materiale di risulta al vecchio concessionario.

3. Qualora al termine della concessione non si proceda al rilascio di nuova concessione, l'ente concedente, nel caso in cui permangano motivi di pubblico interesse, può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima.

4. Nel caso in cui in prossimità della scadenza della concessione, l'ente concedente non intenda procedere al rilascio di nuova concessione ovvero alla gestione di cui al comma 3, il concessionario provvede alla sua demolizione, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio nell'aspetto originale. In caso di inottemperanza, a tali interventi provvede l'ente concedente addebitando i relativi oneri al concessionario medesimo.



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first is a simple vertical stroke with a hook. The second is a stylized, cursive signature. The third is a more complex signature with a date "17" written below it.

## Art. 15

*(Revoca, decadenza e sospensione della concessione)*

1. La sospensione della concessione è disposta in caso di inadempimento agli obblighi previsti nella concessione o in leggi c/o regolamenti di settore e fino all'ottemperanza degli stessi entro un termine stabilito dall'ente concedente. Scaduto il termine, l'ente concedente pronuncia la decadenza dalla concessione.

2. Le concessioni possono essere revocate dall'ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse.

3. La decadenza dalla concessione è pronunciata dall'ente concedente, oltre che nei casi di cui al 1 comma, quando il concessionario:

- a) cessa la propria attività;
- b) interrompe per due anni l'esercizio dell'impianto, salvo casi di forza maggiore;
- c) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;
- d) con l'accertamento della terza violazione degli obblighi previsti nella concessione.

4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.



## Art. 16

*(Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti a fune e di altri mezzi di risalita ed iscrizione nel registro Regionale degli impianti a fune e altri mezzi di risalita)*

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti a fune e di altri mezzi di risalita è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 3, comma 1, lettera f), 4, comma 1, lettera c) e 5, comma 1, lettera c), previa verifica della rispondenza degli impianti alle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste per legge.

2. A seguito del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, gli impianti a fune e gli altri mezzi di risalita sono iscritti nel registro Regionale degli impianti a fune e altri mezzi di risalita di cui all'articolo 20.



*[Handwritten signatures]*

**Art. 17**

*(Regolamento di esercizio)*

1. Le modalità e le prescrizioni relative allo svolgimento del servizio sono definite nell'atto di concessione e nel regolamento di esercizio di cui al comma 2.

2. Il regolamento di esercizio è approvato dall'ente concedente prima dell'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, acquisito il prescritto nulla-osta ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale USTIF.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. J. S." with a date "12/12" written below it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R'.

**Art. 18**

**(Tariffe)**

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono stabilite nell'atto di concessione o, in caso di gestione diretta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dall'ente gestore degli impianti.

2. Al fine di favorire lo sviluppo economico dei comprensori sciistici e la pratica dello sci nel Lazio, la Giunta regionale può adottare una politica tariffaria volta ad agevolare la creazione di un sistema integrato di gestione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39.



*[Handwritten signatures]*

Art. 19

*(Sorveglianza tecnica dell'impianto)*

1. La sorveglianza tecnica dell'impianto spetta all'ente concedente e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale USTIF ai sensi della normativa statale vigente in materia, i quali possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche per controllare l'efficienza tecnica, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e, qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, disporre la sospensione dell'esercizio.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right.

**Art. 20**

*(Registro Regionale degli impianti a fune e altri mezzi di risalita)*

1. Presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti è istituito il registro Regionale degli impianti a fune e altri mezzi di risalita esistenti nel territorio della Regione.

2. I Comuni e le Province Comunicano i dati relativi agli impianti di loro pertinenza per il loro inserimento nel registro Regionale.

3. Il regolamento di cui all'articolo 39 stabilisce le forme e i modi per la tenuta dello stesso.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'S'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A'.

**Art. 21**

*(Impianti adibiti anche al trasporto pubblico locale)*

1. Qualora un impianto soddisfi anche le esigenze di trasporto pubblico locale di una collettività, per il relativo servizio si applicano le disposizioni di cui alla legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).



Handwritten signatures and initials. On the left, a signature that looks like "GR". To the right, there are several other signatures and initials, including one that looks like "PAP" and another that looks like "R".

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE E DELLE PISTE DA SCI**

**CAPO I**  
**AREE SCIABILI ATTREZZATE**


**Art. 22**

*(Aree sciabili attrezzate)*

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della l. 363/2003, sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, la tavola da neve, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino nonché gli altri sport individuati dalla normativa vigente.

2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:

- a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;
- b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari quali monosci, sci corti, telemark nonché tavole da neve, anche dette snowboard;
- c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione e dalle biglietterie;
- d) gli impianti di innevamento;
- e) le infrastrutture ricreative per i bambini, anche dette baby park, servite o meno da impianti o mezzi di risalita;
- f) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui alla lettera b);
- g) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
- h) le aree marginali a servizio degli spazi di cui alle precedenti lettere.



3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.

4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Art. 23

### *(Localizzazione delle aree sciabili attrezzate)*

1. La Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni del "Piano" di cui all'articolo 8, adotta, con propria deliberazione, sentiti i Comuni e le Province interessate, la localizzazione delle aree sciabili attrezzate.

2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede:

- a) la perimetrazione dell'area;
- b) le caratteristiche di massima dell'area sciabile attrezzata;
- c) l'individuazione di massima delle modalità e delle condizioni di gestione dell'area sciabile attrezzata e dei servizi con essa eserciti.

3. La deliberazione di cui al comma 1 comporta l'automatica variazione degli strumenti urbanistici. Le localizzazioni in essa previste equivalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003 a dichiarazione di pubblica utilità e rappresentano il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree localizzate, previo pagamento della relativa indennità.

4. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le modalità per la sua adozione sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.



Two handwritten signatures. The first is a large, stylized signature in black ink. The second is a smaller signature in blue ink, located to the right and slightly above the first one.

**CAPO II**  
**PISTE DA SCI**

**Art. 24**  
*(Piste da sci)*

1. Le piste da sci sono costituite da tracciati, innevati naturalmente o artificialmente, chiaramente delimitati da apposita segnaletica, classificati in base alle disposizioni di cui alla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 39, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici, adibiti alla circolazione degli sciatori ed iscritti nel registro Regionale delle piste da sci di cui all'articolo 32.



## Art. 25

### *(Classificazione delle piste. Piste riservate)*

1. Le piste si distinguono a seconda del grado di difficoltà e delle caratteristiche tecniche in:

- a) campo scuola, area in lieve pendio, priva di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;
- b) pista blu facile, percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve a largo raggio a media velocità;
- c) pista rossa di media difficoltà, percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci;
- d) pista nera difficile, percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

2. Ulteriori criteri di classificazione, le caratteristiche tecniche e di esercizio di piste, itinerari turistici e tracciati escursionistici, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 39.

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate i comuni possono individuare tracciati di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci o con lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

4. L'allestimento di tratti di pista da riservare agli allenamenti è autorizzato dal gestore della pista.

5. I soggetti interessati alla realizzazione di una pista di cui al comma 3, devono presentare domanda di autorizzazione al comune.

6. Ulteriori disposizioni sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.



R

*[Handwritten signatures and initials]*

## Art. 26

### *(Autorizzazione alla realizzazione di piste)*

1. La realizzazione di piste è subordinata all'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 2.

2. Gli enti locali competenti ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera b) e 5, comma 1, lettera b), ai fini della formulazione della proposta ivi prevista, selezionano i progetti da trasmettere alla Regione per la relativa approvazione. I progetti possono riguardare sia la realizzazione di nuove piste, che il ripristino di piste già esistenti ovvero il riconoscimento di piste naturali.

3. La Regione autorizza il progetto di cui al comma 2, acquisendo il parere di cui all'articolo 10. A tal fine trasmette alla Commissione il progetto, corredato dalla documentazione necessaria, redatta da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea nonché dalle autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque previsto dalla normativa vigente in materia.

4. I termini e le ulteriori modalità per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 39.



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "P.". It is written in a cursive, looped style.

A handwritten signature in black ink, consisting of a few simple, bold strokes, possibly reading "R.". It is written in a more direct, less cursive style than the first signature.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. P.". It is written in a cursive style, similar to the first signature, and is positioned above the page number.

**Art. 27**

*(Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio e iscrizione nel registro Regionale delle piste da sci)*

1. L'apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, previa verifica della rispondenza delle piste alle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste per legge e della stipulazione del contratto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera h).

2. A seguito del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, le piste da sci sono iscritte nel registro regionale delle piste da sci di cui all'articolo 32.



**Art. 28**

*(Modifiche al tracciato delle piste)*

1. Su richiesta dell'ente proponente ai sensi degli articoli 4 e 5, alla pista adibita al pubblico esercizio possono essere apportate modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa, secondo le procedure di cui agli articoli 26 e 27.

2. Non si applica quanto previsto nel comma 1 quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistono:

- a) nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche sostanziali di esse;
- b) nell'esecuzione di lavori di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.

3. Nei casi di cui al comma 2 è sufficiente una comunicazione del titolare dell'autorizzazione alla Regione e agli enti proponenti, accompagnata da grafici e relazioni illustrative degli interventi da realizzare e dei vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 39.



**Art. 29**

*(Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione al pubblico  
esercizio di piste da sci)*

1. La sospensione dell'autorizzazione al pubblico esercizio di piste da sci è disposta in caso di inadempimento agli obblighi previsti nella presente legge, in leggi e/o regolamenti di settore e fino all'ottemperanza degli stessi entro un termine stabilito dall'ente autorizzante. Scaduto il termine, l'ente autorizzante pronuncia la decadenza dall'autorizzazione.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci può essere revocata dall'ente autorizzante per comprovate esigenze di pubblico interesse.

3. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dall'ente autorizzante, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando l'esercente:

- a) cessa la propria attività;
- b) interrompe per due anni l'esercizio della pista, salvo casi di forza maggiore;
- c) con l'accertamento della terza violazione degli obblighi previsti nella presente legge, in leggi e/o regolamenti di settore.

4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore dell'esercente o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova autorizzazione per la stessa pista all'esercente nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.



*P* *negli* *dup* *R*

**Art. 30**

*(Innevamento programmato)*

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. Il concessionario di impianti di risalita e/o piste da sci, può realizzare sistemi per l'innnevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

3. I sistemi di innevamento programmato devono essere realizzati nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti.

  
34

**Art. 31**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sulla regolarità dell'esercizio delle piste è affidata, oltre che agli organi previsti dalla legislazione vigente, ai comuni sul cui territorio insistono le piste.



Handwritten signatures and initials. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller signatures and initials, including one that appears to be "sup" and another with the number "35" below it.

**Art. 32**

*(Registro Regionale delle piste da sci)*

1. Presso l'Assessorato regionale ai trasporti è istituito il registro regionale delle piste da sci esistenti nel territorio della Regione.

2. I comuni e le province comunicano i dati relativi alle piste per il loro inserimento nel registro regionale.

3. Il regolamento di cui all'articolo 39 stabilisce le forme e i modi per la tenuta dello stesso.



*[Handwritten signatures]*

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO**  
**NELLA PRATICA NON AGONISTICA DELLO SCI**

**CAPO I**  
**OBBLIGHI DEI GESTORI E NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art. 33**  
*(Uso delle piste)*

1. L'uso delle piste da sci è pubblico. Nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori.



## Art. 34

### *(Gestore delle piste)*

1. La funzione di gestore delle piste è assunta dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio di piste da sci.

2. Il gestore assicura:

- a) che le piste rispettino la normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza;
- b) che le piste siano dotate di apposita segnaletica, realizzata secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005;
- c) la preparazione delle piste secondo le condizioni metereologiche, atmosferiche e di innevamento;
- d) la chiusura delle piste quando non vi siano le condizioni di agibilità e sicurezza;
- e) l'eliminazione di qualsiasi elemento che rappresenti pericolo per gli utenti, ovvero, nel caso di impossibilità alla sua rimozione, la segnalazione in modo da consentire all'utente di prevedere il pericolo;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste;
- g) la realizzazione e la gestione di un'area di primo intervento ed un'attività di trasporto anche non medicalizzato, attraverso personale addestrato;
- h) che sia stipulato apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista.

3. I gestori non sono in alcun modo responsabili degli incidenti determinati da situazioni di pericolo atipico, da intendersi come quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connotato alla pratica dello sci su piste battute e messe in sicurezza.



## Art. 35

*(Norme di comportamento)*

1. Fermo quanto previsto dalla l. 363/2003, nell'esercizio della pratica dello sci lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e deve tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a sé, a persone o cose.

2. La presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre, accumuli di neve artificiale e l'irregolarità del manto nevoso, causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista, non sono da considerarsi ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.

3. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare soccorso agli infortunati e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

4. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o salvo specifica autorizzazione del gestore, a carattere temporaneo e transitorio. Chi percorre a piedi la pista da sci deve, comunque, tenersene ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendo la agevole circolazione.

5. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare o percorrere la pista di gara.

6. Ulteriori prescrizioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39.



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first is a simple, stylized signature. The second is more complex and appears to be a name. The third is a large, bold, stylized signature.

**CAPO II**  
**SANZIONI**

**Art. 36**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono stabilite, a tutela delle garanzie previste per la costruzione e/o per l'esercizio degli impianti a fune e altri mezzi di risalita e delle piste da sci, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) la sanzione amministrativa da € 100.000,00 a € 500.000,00 per la realizzazione di impianti a fune e altri mezzi di risalita in mancanza della concessione;
- b) la sanzione amministrativa da € 30.000,00 a € 200.000,00 per la realizzazione di piste da sci in mancanza del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione;
- c) la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 2.000,00 per l'esercizio di impianti a fune e altri mezzi di risalita in mancanza dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio;
- d) la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.500,00 per l'esercizio di piste da sci in mancanza dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio;
- e) la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00 per la realizzazione di sistemi di innevamento in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a tutela della garanzia della sicurezza degli utenti, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.000,00 per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 34 in materia di sicurezza e manutenzione delle piste.

3 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori dagli articoli 5, comma 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 comma 1, 2 e 3 e 17 della l. 363/2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 250,00.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate e riscosse dal Comune nel quale insiste l'area sciabile attrezzata. Qualora la violazione in relazione alla quale è



applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, in qualità di gestore dell'impianto e della pista da sci, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla Regione, che provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).



4  
Reg. 30  
41

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 37**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. I procedimenti di concessione di impianti a fune e altri mezzi di risalita e di riconoscimento e autorizzazione di piste da sci in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ai sensi della normativa previgente.

2. Le piste da sci esistenti e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di diritto al registro di cui all'articolo 32.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore, gli esercenti di impianti di risalita e piste da sci sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

**Art. 38**

*(Abrogazioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, la legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 è abrogata.



*[Handwritten signatures and initials]*

## Art. 39

### *(Regolamento di integrazione ed attuazione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di integrazione e attuazione della presente legge, il quale disciplina, in particolare:

- a) le modalità per la programmazione degli interventi strategici di cui all'articolo 8;
- b) le modalità di funzionamento e di presentazione delle richieste di pareri alla Commissione di cui all'articolo 10;
- c) le modalità per l'adozione della delibera di localizzazione di cui agli articoli 12 e 23;
- d) i criteri e le modalità di adozione della politica tariffaria di cui all'articolo 18;
- e) i criteri e le modalità di tenuta dei registri di cui agli articoli 20 e 32;
- f) i criteri di classificazione, caratteristiche tecniche e di esercizio di piste, itinerari turistici e tracciati escursionistici di cui agli articoli 24 e 25;
- g) le modalità per il riconoscimento delle piste da sci di cui all'articolo 25;
- h) i termini e le ulteriori modalità per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 26;
- i) i criteri e le modalità di comunicazione per le modifiche al tracciato delle piste da sci di cui all'articolo 28, comma 2;
- l) ulteriori norme di comportamento ai sensi dell'articolo 35.



Three handwritten signatures or initials are present at the bottom of the page. The first is a stylized signature, the second is a vertical mark, and the third is a more complex signature.



REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO POLITICHE DELLA MOBILITA'  
E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
L'ASSESSORE

Data \_\_\_\_\_

Proc. n. \_\_\_\_\_

ALLEG. alla DELIB. N. <sup>89</sup> \_\_\_\_\_  
- 9 MAR. 2012  
DEL \_\_\_\_\_

**Relazione illustrativa alla proposta di legge concernente  
"Disposizioni in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a  
funi e altri mezzi di risalita e di piste da sci nonché in materia di  
sicurezza e di comportamento nella pratica non agonistica dello sci"**

Con la proposta di legge in oggetto, l'Assessorato alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale intende dettare una nuova e più puntuale disciplina per i sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune e altri mezzi di risalita, di piste da sci e di norme in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali. L'attuale legge regionale, la n. 59/83, infatti, presenta dei profili di disciplina non più aderenti sia alla normativa nazionale nel frattempo intervenuta, sia all'azione amministrativa regionale.

Infatti, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 e della L. 24 dicembre 2003, n. 363 riguardanti, rispettivamente, attuazione di normative comunitarie in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio e norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, sono stati introdotti nuovi concetti e nuove norme che si rende opportuno recepire nella proposta *de qua*.

Tale proposta, inoltre, partendo da un'analisi della situazione esistente nelle zone dove l'attività sciistica costituisce una componente fondamentale delle attività economiche e sociali nel territorio regionale, si pone, quale obiettivo, lo sviluppo economico dei comprensori sciistici regionali esistenti. In particolare, la situazione attuale di detti comprensori sciistici ha mostrato la necessità e l'urgenza di un rilancio degli stessi, partendo innanzitutto da un intervento legislativo volto a chiarire e semplificare le procedure per la realizzazione e l'esercizio sia degli impianti di risalita che delle piste destinate alla pratica dello sci e degli sport invernali.



Francesco Lollobrigida